



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

Emanazione del *“Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi del D. Lgs. 50/2016”*

## **Provvedimento n. 79**

### **LA PRESIDENTE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante *“Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009 n. 213 *“Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazioni pubbliche”* e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

**VISTO** lo *“Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche”*, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, ed è entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

**VISTO** il *“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”* emanato con provvedimento del Presidente n. 14 del 18 febbraio 2019;

**VISTO** il *“Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche”* emanato con decreto del Presidente, prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

**VISTO** il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il *“Codice dei contratti pubblici”* che prevede espressamente all'art. 113 l'istituzione di un Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche;

**VISTO** lo schema di regolamento incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, elaborato da ITACA ed approvato in data 26.07.2018 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con prot. 18/97/CR6b/C4;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 237 del 26 luglio 2022 *“Approvazione del Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui al D. Lgs. n. 50/2016 – Modifiche alla delibera n. 277/2020”*;



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

**CONSIDERATO** che la succitata delibera dà mandato alla Presidente di emanare con proprio provvedimento il Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

## **EMANA**

1. Il “*Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi del D. Lgs. 50/2016*”, allegato al presente provvedimento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 237 del 26 luglio 2022;
2. Il predetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

**LA PRESIDENTE**

---

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI  
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016**

**PREMESSO CHE**

l'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20 aprile 2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", disponendo quanto segue:

comma 1: *"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavoro, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

comma 2: *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

comma 3: *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziari e connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

Comma 4: *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è*

*destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

comma 5: *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

comma 5 bis: *Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture (comma introdotto dalla L. 205/2017 in vigore dal 1° gennaio 2018).*

VISTO lo schema di regolamento incentivi ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, elaborato da ITACA e approvato in data 26 luglio 2018 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con prot.18/97/CR6b/C4;

VISTO l'art. 5, comma 10, del DL 121/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 156/2021 che prevede "il regolamento di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE  
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 D. Lgs. 50/2016)

**SOMMARIO**

|                                                                                                      | Pag. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Art. 1 - Oggetto e finalità .....                                                                    | 4    |
| Art. 2 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi .....                                           | 4    |
| Art. 3 - Soggetti interessati .....                                                                  | 4    |
| Art. 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri di scelta .....                             | 5    |
| Art. 5 - Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti | 6    |
| Art. 6 - Compatibilità e limiti di impiego.....                                                      | 6    |
| Art. 7 - Formazione professionale e strumentazione.....                                              | 7    |
| Art. 8 - Approvazione e proprietà degli elaborati.....                                               | 7    |
| Art. 9 - Costituzione del fondo.....                                                                 | 7    |
| Art. 10 - Criteri generali per la ripartizione del fondo.....                                        | 9    |
| Art. 11 - Erogazione delle somme a conclusione delle singole operazioni.....                         | 11   |
| Art. 12 - Coefficienti di variazione.....                                                            | 12   |
| Art. 13 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo.....                                         | 14   |
| Art. 14 - Penalità per errori ed omissioni.....                                                      | 14   |
| Art. 15 - Casi non previsti dal presente regolamento.....                                            | 14   |
| Art. 16 - Rinvio dinamico e revisione.....                                                           | 15   |
| Art. 17 - Disposizione transitoria.....                                                              | 15   |
| Art. 18 - Trasparenza.....                                                                           | 15   |

## Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 di seguito Codice, nonché modalità di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria di particolare complessità, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutti gli affidamenti diretti indipendentemente dalle soglie previste dall'ordinamento in materia di affidamenti diretti.

## Art. 2 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale, di cui all'art. 3, riguardano le seguenti funzioni/attività:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - valutazioni preventive dei progetti;
  - predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - Responsabile del Procedimento;
  - Direzione dei lavori
  - Direzione dell'esecuzione;
  - Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera rr) della L. 11/2016, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli artt. 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente Regolamento.

## Art. 3 – Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a) il personale al quale è stata affidata l'attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice;
  - b) il personale al quale è stata affidata o svolge l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
  - c) il personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;

- d) il personale al quale è stata affidata o svolge l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) il personale al quale è stata affidata l'attività di direzione dei lavori e/o coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
  - f) il personale al quale è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
  - g) tutti i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposita determinazione dirigenziale, che collaborano direttamente alle attività di cui all'art. 2.
4. Tutti i soggetti che svolgono funzioni tecniche di cui all'art. 2, vengono di volta in volta individuati con un criterio di rotazione e tendenziale coinvolgimento di tutto il personale nell'atto formale del Dirigente/Direttore/Responsabile con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.
  5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 ultimo periodo, del Codice non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
  6. Eventuali modifiche nella composizione della struttura assegnata alla procedura specifica possono essere apportate dal Dirigente/Direttore/Responsabile dando conto delle relative motivazioni. Nel provvedimento si deve dar atto delle fasi già espletate con relative imputazioni e di quelle che vengono trasferite ai nuovi che subentrano.
  7. L'incentivo viene erogato, con riferimento ai procedimenti per i quali sia stato redatto il progetto e che abbia avuto luogo l'affidamento, ad eccezione dei casi previsti nel successivo art. 12 comma 9.

#### Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri di scelta

1. Fermo restando il principio di massima rotazione e trasparenza degli incarichi, i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati dal Direttore/Dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, con apposito provvedimento e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 38 del Codice in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento fosse diverso dal Direttore/Dirigente della Stazione Appaltante, dovrà essere individuato fra il personale qualificato e abilitato all'Albo RUP del CNR.
2. Nella scelta si deve comunque tener conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e dai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività che saranno svolte dai singoli dipendenti individuati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
4. Il Direttore/Dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, fornirà, con cadenza mensile, apposita reportistica alle OO.SS. territoriali e alle RSU contenente i criteri di scelta, i nominativi dei dipendenti individuati e le funzioni/attività per i quali

sia stata prevista l'attribuzione degli incentivi: ciò al fine di permettere il monitoraggio del richiamato principio di trasparenza e massima rotazione degli incarichi.

Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti  
a favore di altre stazioni appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile Unico del Procedimento (Direttore/Dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante, da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento svolte a favore della stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella disciplina e sono trasferiti dalla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 6 comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113 comma 5, destina una percentuale non superiore al 25% nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale della Stazione appaltante.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'art. 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizio forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113 comma 3 del Codice, gli incentivi corrisposti anche da diverse amministrazioni nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'eccedenza costituisce economia di bilancio.



## Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'art. 3 comma 1, comprese quindi tutte le figure tecniche partecipanti alla progettazione dell'opera, anche se non beneficiarie del compenso incentivante, la Stazione Appaltante:
  - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche;
  - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
  - c) garantisce l'acquisto e/o l'aggiornamento dei software tecnici/normativi/ amministrativi/ gestionali necessari per l'espletamento delle varie funzioni.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Dirigenti coinvolti, acquisite le richieste dei dipendenti, comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

## Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o variazioni ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.
2. La proprietà degli elaborati è della Stazione Appaltante fermo restando il diritto per chiunque abbia collaborato alla loro elaborazione/produzione ad essere riconosciuto autore, cui dovranno di preferenza essere affidate le eventuali modifiche e variazioni successive, qualora non rientranti già nelle competenze del Direttore Lavori o del Direttore dell'Esecuzione.

## Art. 9 – Costituzione del fondo

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'art. 2 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella Decisione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4, del Codice il fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo art. 10, tra i soggetti di cui all'art. 3;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - in via prioritaria, all'acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie e funzionali

- a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
  5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per gli oneri fiscali (IRAP).
  6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base di gara della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle, Tab. A e B:

**TABELLA A-LAVORI PUBBLICI**

| Descrizione                                                                                                              | Percentuale da applicare | Importo del Fondo                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Oltre la soglia di affidamento diretto (fatti salvi i casi previsti dall'art.163 del codice) e fino a soglia comunitaria | 2,0%                     | 2% dell'importo                                                     |
| Oltre soglia comunitaria                                                                                                 | 1,8%                     | 2% per la parte fino alla soglia<br>+ 1,8% sulla parte oltre soglia |

**TABELLA B– SERVIZI/FORNITURE**

| Descrizione                                                                                                                                    | Percentuale da applicare | Importo del Fondo                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oltre la soglia di affidamento diretto (fatti salvi i casi previsti dall'art.163 del codice) e fino alla soglia comunitaria relativa ai Lavori | 2,0%                     | 2% dell'importo                                                                                                                       |
| Oltre la soglia comunitaria relativa ai Lavori                                                                                                 | 1,8%                     | 2% per la parte fino alla soglia comunitaria relativa ai Lavori<br>+ 1,8% per la parte oltre la soglia comunitaria relativa ai Lavori |

7. Negli appalti relative a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio da parte della singola Stazione Appaltante. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
10. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura deve essere correlato all'importo della perizia di variante. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

**Art. 10 – Criteri generali per la ripartizione del fondo**

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi, per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartiti tenendo conto delle competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, della tipologia di attività svolte dal personale incaricato, della complessità delle opere/servizi/forniture e del contributo apportato dal dipendente in base all'incarico e motivato in sede di rendiconto dell'attività.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito dei range percentuali di cui alle sottostanti tabelle (Tab. C – Incentivi per lavori e Tab. D – Incentivi per servizi e forniture).

**Tab. C – Incentivi per lavori**

| <b>Figura professionale/ attività – prestazione tecnica affidata</b>                                     | <b>Percentuale</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1) Responsabile unico del procedimento (RUP)</b>                                                      | 21 – 30            |
| <b>2) Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico)</b>                                         | 3 – 15             |
| <b>3) Direttore dei Lavori</b>                                                                           | 20 – 27,5          |
| <b>4) Ufficio direzione lavori (direttore operativo, ispettori di cantiere, coord. per la sicurezza)</b> | 2,5 – 15           |
| <b>5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione</b>                           | 10                 |
| <b>6) Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali</b>                                                 | 10                 |
| <b>7) Verifica preventiva della progettazione</b>                                                        | 5                  |
| <b>8) Attività di programmazione della spesa per investimenti</b>                                        | 3,5 – 5            |
| <b>9) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara</b>                                  | 4 – 8              |

**Tab. D - Incentivi per servizi e forniture**

| <b>Figura professionale/ attività – prestazione tecnica affidata</b>                                                                             | <b>Percentuale</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1) Responsabile unico del procedimento (RUP)</b>                                                                                              | 21 – 30            |
| <b>2) Collaboratori del Responsabile del Procedimento (personale amministrativo e tecnico)</b>                                                   | 3 – 15             |
| <b>3) Direttore della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture</b> | 20 – 27,5          |
| <b>4) Collaboratori del direttore dell'esecuzione</b>                                                                                            | 2,5 – 15           |
| <b>5) Attività di programmazione della spesa per investimenti</b>                                                                                | 3,5 – 5            |
| <b>6) Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione</b>                                                                                  | 10 – 12            |
| <b>7) Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando</b>                                                              | 6 – 12             |

3. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti, minimi e massimi inderogabili e sono definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
4. L'individuazione delle percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti è demandata alla contrattazione integrativa. L'articolazione delle percentuali sopra identificate in termini di range non deve superare il totale delle somme disponibili.
5. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione.
6. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano tecnicamente e/o amministrativamente allo svolgimento delle predette attività.
8. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote incentivo come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
9. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni sarà calcolata tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale tecnico-amministrativo dell'ente tenendo conto di eventuali correttivi, come accertati dal RUP d'intesa con il Direttore/Dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante.

#### Art. 11 – Erogazione delle somme a conclusione delle singole operazioni

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate di cui all'art. 2 del presente regolamento siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui all'art. 12 comma 2.
3. A tal fine si tiene conto dei tempi richiesti dalle specifiche attività, della completezza della prestazione svolta e della competenza dimostrata. In particolare, ai fini della liquidazione, le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
  - b) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'avvio delle procedure di bando;
  - c) per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - d) per le procedure di bando con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

- e) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
  - f) per il responsabile unico del procedimento, con il pagamento del saldo finale all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo;
  - g) per l'esecuzione dei contratti, in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche. In caso di forniture, con l'espletamento delle verifiche di conformità; in caso di servizi con l'espletamento di tutte le verifiche periodiche.
4. Per quanto concerne le prestazioni di cui al precedente comma 3 lett. a, b, f, g, h, i relativi incentivi vengono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura del 80 per cento e al termine delle prestazioni per il restante 20 per cento, fatto salvo per il RUP, per il quale è previsto l'anticipo fino al 30% degli incentivi complessivamente spettanti, a pubblicazione del bando di gara avvenuta;
  5. Per quanto concerne le prestazioni di cui al precedente comma 3 lett. c, d, e, i relativi incentivi vengono corrisposti in unica soluzione al termine dell'attività svolta, una volta accertata dal RUP la corrispondente prestazione resa.

#### Art. 12– Coefficienti di variazione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della Stazione Appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati, incrementano il fondo di cui all'art. 9 comma 2 (ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016).
2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 11 comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
3. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi, secondo la seguente tabella E1:

**TABELLA E1 – Coefficienti riduttivi per ritardato adempimento delle prestazioni**

|                                                     | Coeff. riduttivo C1 (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| ritardi dal 30% al 40% della durata contrattuale    | 10                      |
| ritardi dal 41% al 60% della durata contrattuale    | 30                      |
| ritardi dal 61% al 80% della durata contrattuale    | 70                      |
| Ritardi superiori all'81% della durata contrattuale | 100                     |

4. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi o fornitura e, pertanto, non rilevano i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 106 del Codice.
5. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara depurato del ribasso d'asta

offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi, secondo la tabella E2:

**TABELLA E2– Coefficienti riduttivi per incremento dei costi**

|                                                     | Coeff. riduttivo C2 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| incremento dei costi superiore fino al 40%          | 10                  |
| incremento dei costi superiore al 40% e fino al 60% | 30                  |
| incremento dei costi superiore al 60% e fino al 75% | 70                  |
| incremento dei costi superiore al 75%               | 100                 |

6. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano fino al massimo del 100%.
7. Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano il fondo di cui all'art. 9 comma 2.
8. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
  - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106;
  - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
  - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo;
  - d) ritardi dipendenti da altre Pubbliche Amministrazioni (es. integrazioni titoli abilitativi all'intervento a seguito di varianti, attesa di pareri, da formularsi in corso d'opera, necessari per il proseguimento dei lavori...) e quelli derivanti da attese di interventi di società erogatrici di servizi (es. energia elettrica, fognature, acquedotti, telefonia...).
9. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:
  - a) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
  - b) qualora la progettazione venga fermata motivatamente alla fase definitiva si procederà alla liquidazione massima nella misura del 20% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
  - c) qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 30% delle quote massime relative al RUP e delle varie professionalità coinvolte per le funzioni svolte fino a quel momento;
10. Qualora l'intervento si arresti in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate.

### Art. 13– Quantificazione e liquidazione dell’incentivo

1. Il Direttore/Dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante, nell’atto con il quale individua i soggetti di cui all’art. 3 comma 3 lett. a) e b), stabilisce, su proposta del RdP, le percentuali di attribuzione dell’incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire tra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento propone al Dirigente competente alla realizzazione del lavoro o di un servizio o fornitura, l’adozione del relativo atto nei termini che seguono:
  - a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento: il Dirigente competente dà atto dell’avvenuta aggiudicazione e valuta il lavoro svolto per poi assumere la determinazione della liquidazione;
  - b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di esecuzione e dell’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
    - i. Il Responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l’esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità;
    - ii. Il Dirigente valuta quanto svolto sulla base della documentazione di cui al punto precedente per poi assumere la determinazione della liquidazione.

In caso di violazione di leggi, regolamenti o direttive ovvero in caso di mancato svolgimento dei compiti assegnati con la dovuta diligenza, i soggetti interessati saranno esclusi dalla ripartizione dell’incentivo.

### Art. 14 - Penalità per errori ed omissioni

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l’Amministrazione ovvero l’incremento dei costi contrattuali
2. L’accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché l’attivazione del contraddittorio.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Laddove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l’Amministrazione procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

### Art. 15 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trovano applicazione:
  - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
  - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.



#### Art. 16 – Rinvio dinamico e revisioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CNR.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, previa comunicazione alle OO.SS.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. L'amministrazione si impegna alla liquidazione ed al pagamento di tutti gli incentivi già maturati ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e non corrisposti.
5. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione, si procede alla eventuale revisione dello stesso.

#### Art. 17 – Disposizione transitoria

1. Per le attività svolte dalla data di entrata in vigore del Codice di cui al D. Lgs. 50/2016 fino alla data di adozione del presente regolamento sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo ed alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità nello stesso previste solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nel quadro economico/budget di servizi e forniture.

#### Art. 18- Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ciascuna struttura che esplica le attività della stazione appaltante provvede annualmente alla pubblicazione, sul sito del CNR del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.
2. Detti dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy.